



COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)

DETERMINA SINDACALE N. 38 DEL 01/10/2018

Oggetto: Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.

IL SINDACO

Premesso che il 24 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 del 27 aprile 2016 applicabile a partire dal 25 maggio 2018, c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed entrerà in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che, con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- di garantire che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- di assicurare che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico - contenga una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento mettano il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Considerato, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83);

Evidenziato che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) – di cui al D.Lgs. n. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Tenuto conto che:

- il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che il titolare o il responsabile del trattamento hanno l'obbligo di nominare al proprio interno «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- le predette disposizioni prevedono, oltre alla predetta possibilità che il RPD possa essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, l'assolvibilità dei suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6) purché individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e tenuto conto che «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Considerato che, tra il personale interno dell'Ente, non sono presenti le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO/RPD, che, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, deve essere dotato della "conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all'art. 39" del medesimo GDPR;

Che l'incarico di DPO/RPD, obbligatorio per legge, esula dalla programmazione consiliare, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), art. 3, comma 55, come sostituito dall'art. 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 06 agosto 2008, n. 133;

Preso atto che, con determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 536 del 05.09.2019, sono state affidate, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, allo studio Porrometo nella persona del dott. Giancarlo Porrometo con sede legale a Modica (RG) Via SS 115 Km. 340 n.14 P.IVA 01521990885 le attività di "Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" D.P.O. - R.P.D. e servizi vari di supporto per l'attuazione del regolamento U.E. 679/2016 (G.D.P.R.) in G.U.U.E. 4 maggio 2016;

Vista la nota prot. n. 10859 del 09.09.2019, con la quale il dott. Giancarlo Porrometo, ha dichiarato che non versa in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

Visto l'art. 37, par. 1, lett. a), del RGPD;

DETERMINA

Per i motivi di cui alla superiore premessa,

1. di nominare Responsabile "Data Protection Officer" - "Responsabile della Protezione Dati" - D.P.O. - R.P.D. - del Comune di Calatabiano, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, il Dott. Giancarlo Porrometo con sede legale a Modica (RG) Via SS 115 Km. 340 n.14;
2. di dare atto che il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di legge; nonché, gli ulteriori compiti, compatibili, previsti nell'avviso pubblico e nella determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 536 del 05.09.2019;

3. di dare atto, altresì, che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dal Comune di Calatabiano, il quale si impegna a:
- a) mettere a disposizione del RPD le risorse disponibili al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
 - b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
 - c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza ed, in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Inteliano

